



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

PREIMBALLAGGI: La normativa e i controlli

Dott. Maurizio Casini

Responsabile delle attività metrologiche

Ufficio metrico e Ispettivo

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BOLOGNA**

Vendita allo stato sfuso



*Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in **pesi o misure legali***

Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 - Art. 11



vendita allo stato sfuso

*La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per
unità di peso, deve essere effettuata
a peso ed al netto della tara.*

Articolo 1 Legge 5 agosto 1981, n. 441



tara

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

Articolo 1 Legge 5 agosto 1981, n. 441



vendita al minuto

Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

Articolo 2 Legge 5 agosto 1981, n. 441

Vendita a pezzo e a collo

Per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di merci il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto.

Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla «Raccolta provinciale degli usi» effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Possono altresì essere venduti a pezzo o a collo i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei.



Classi di precisione degli strumenti per pesare impiegati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari

Categoria merceologica	Il valore ponderale della divisione di verifica e dello strumento per pesare non deve essere superiore a:
1. Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati	5 g
2. Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3	2 g
3. Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche	1 g

Allegato al Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984

Normative sui preimballaggi

Legge 25 ottobre 1978, n. 690

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1979

*Disposizioni in materia di preimballaggi CEE
disciplinati dalla legge 25/10/1978 n. 690*

D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12.

Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE

Normative sui preimballaggi

C.M. Prot. 453369 del 19/9/1995 n. 71/2

Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali.

C.M. Prot. 551189 del 17/4/1996 n. 43

Ancora sulle modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali

Lettera prot. 551689 del 29/5/1996

Risposta ad un quesito della FEDERALIMENTARE - Roma

C.M. prot. 553160 del 21/11/1996 n. 110

Modalità di controllo alla produzione - controlli distruttivi



Preimballaggi

*Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di **un prodotto e dell'imballaggio individuale** nel quale tale prodotto è preconfezionato.*

Un prodotto è preconfezionato quando è:

- contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo **chiuso in assenza dell'acquirente**;*
- preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta **abbia un valore prefissato**;*
- **non possa essere modificata** senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.*

Normative

Preimballaggi CEE normativa europea

Legge 25 ottobre 1978, n. 690



250 g e

Le Direttive comunitarie e le norme di recepimento nazionali si applicano ai preimballaggi destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Q_n :

- ✓ *pari a valori prefissati dal produttore;*
- ✓ *espresse in unità di massa o di volume;*
- ✓ *con $5 \text{ g} \leq Q_n \leq 10 \text{ kg}$*

oppure $5 \text{ mL} \leq Q_n \leq 10 \text{ L}$

Preimballaggi diversi da quelli CEE normativa nazionale

D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391



250 g

Le norme nazionali si applicano ai preimballaggi diversi da quelli CEE e destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Q_n :

- ✓ *pari a valori prefissati dal produttore;*
- ✓ *espresse in unità di massa o di volume;*
- ✓ *con $5 \text{ g} \leq Q_n$*

oppure $5 \text{ mL} \leq Q_n$

- ✓ *non si applicano ai preimballaggi ad esclusivo uso professionale*

Normative

Preimballaggi CEE normativa europea

Legge 25 ottobre 1978, n. 690



250 g e

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.12:

- ✓ *Attua la Direttiva 2007/45/CE;*
- ✓ *Elimina le gamme nominali tranne che per alcuni vini e bevande spiritose;*
- ✓ *Modifica la L. 690/1978, di attuazione della direttiva 76/211/CEE, che ora disciplina tutti i preimballaggi, sia liquidi che diversi dai liquidi;*
- ✓ *Modifica il DL 451/76 che ora disciplina solo le bottiglie recipienti misura (Direttiva 75/107/CEE*

Preimballaggi diversi da quelli CEE normativa nazionale

D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391



250 g

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.12:

- ✓ *Elimina le gamme nominali tranne che per alcuni vini e bevande spiritose;*

Confezione pesata in assenza dell'acquirente



Se **non sono rispettate tutte le condizioni**
Cioè se i prodotti **non** sono realizzati in
quantità unitarie costanti:

- pari a valori prefissati dal produttore;
- espresse in unità di massa o di volume;
- superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e, per i preimballaggi CEE, inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.

ed il preconfezionato **non** è:

- contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente;
- preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato;
- non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

la confezione non è un preimballaggio



Prepesati: Legge 441/81 e D.M. 21/12/84 Vendita allo stato sfuso



Contenuto nominale

Il contenuto nominale, in massa o volume, di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.

Per indicare il contenuto nominale è utilizzato il simbolo Q_n

Contenuto effettivo

Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente.

Se è in volume, il valore del contenuto effettivo è riferito ad una temperatura di 20 °C

Per indicare il contenuto effettivo utilizziamo il simbolo Q_{eff}



Errore in meno

L'errore in meno di un preimballaggio è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale

$$NE = \left| Q_{eff} - Q_n \right| \text{ con } Q_{eff} \leq Q_n$$

Errore massimo tollerabile in meno

L'errore massimo tollerabile in meno di un preimballaggio è fissato nella corrispondente tabella

*Per indicare l'errore massimo tollerabile in meno utilizziamo il simbolo **TNE***

Tabella dei TNE - Errore massimo tollerabile in meno

Q_n Contenuto nominale	TNE - Errori massimi tollerati in meno		
espresso in [g o mL]	espresso in % di Q_n	espresso in [g o mL]	Normativa applicabile
da 5 a 50	9	-----	<i>Legge 25 ottobre 1978, n. 690</i>
da 50 a 100	-----	4,5	
da 100 a 200	4,5	-----	
da 200 a 300	-----	9	
da 300 a 500	3	-----	
da 500 a 1 000	-----	15	
da 1 000 a 10 000	1,5	-----	
da 10 000 a 15 000	-----	150	<i>D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391</i>
oltre 15 000	1	-----	



preimballaggi non commerciabili

I preimballaggi che presentano un errore in meno maggiore di due volte l'errore massimo tollerabile non sono commerciabili:

$$\text{se } NE_x > 2 \cdot TNE$$

allora x non è commerciabile

preimballaggi difettosi

I preimballaggi che presentano un errore in meno maggiore dell'errore massimo tollerabile si definiscono difettosi:

$$\text{se } TNE \leq NE_x \leq 2 \cdot TNE$$

allora x è difettoso



lotto
per il controllo dei preimballaggi

Il lotto è costituito dall'insieme dei preimballaggi della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo.

grandezza del lotto
per il controllo dei preimballaggi

Quando il controllo dei preimballaggi viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 preimballaggi. L'entità del lotto dipende dalla omogeneità della produzione e, in base ad essa, può essere determinato in termini di produzione oraria di turno o giornaliera.

Preimballaggi: Allegato II al DM 27/02/1979

controllo dei lotti di preimballaggi

Il controllo può essere:

- 1) non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio, oppure*
- 2) distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.*

Per motivi economici e pratici, il controllo distruttivo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è comunque inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo.

controllo dei lotti di preimballaggi le tre regole

Perché un lotto sia conforme, in un campione prelevato casualmente nel lotto stesso, si dovrà riscontrare:

- 1) il numero di preimballaggi non commerciabili, cioè con $NE_x > 2 \cdot TNE$, deve essere nullo;*
- 2) il numero di preimballaggi difettosi, cioè con $TNE \leq NE_x \leq 2 \cdot TNE$, deve rispettare il limite fissato per il tipo di controllo effettuato;*
- 3) la media del contenuto effettivo dei preimballaggi, tenuto conto della dispersione dei risultati, deve essere maggiore o uguale alla quantità nominale considerata*

$$\bar{X} > Q_n - k \cdot s \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{(n-1)}}$$

dove Q_n è il contenuto nominale e k è un fattore che tiene conto della dispersione dei risultati

controllo non distruttivo
del contenuto effettivo di ciascun preimballaggio del campione

Per il controllo non distruttivo riguardante il contenuto effettivo di ciascun preimballaggio si ricorre al piano di campionamento doppio indicato nella seguente tabella:

Grandezza del Lotto	Campioni			Numero di difettosi n_d	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione L_a	Criterio di rifiuto L_r
da 100 a 500	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3 200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
oltre 3 200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9

Se anche un solo preimballaggio è non commerciabile il lotto è respinto.

Nel campione del 1°ordine:

- se $n_d \geq L_r$ il lotto è respinto*
- se $n_d \leq L_a$ il lotto è accettabile*
- se $L_a < n_d < L_r$ si passa al campione del 2° ordine*

Nel campione del 2°ordine:

- se $n_d \geq L_r$ il lotto è respinto*
- se $n_d \leq L_a$ il lotto è accettabile*

controllo non distruttivo

della media dei contenuti effettivi del campione di preimballaggi

Per il controllo della media dei contenuti effettivi dei preimballaggi del campione del lotto in esame si adotta il criterio indicato nella seguente tabella:

Grandezza del Lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{X} \geq Q_n - 0,503 \cdot s$	$\bar{X} < Q_n - 0,503 \cdot s$
oltre 500	50	$\bar{X} \geq Q_n - 0,379 \cdot s$	$\bar{X} < Q_n - 0,379 \cdot s$

controllo distruttivo
del contenuto effettivo di ciascun preimballaggio del campione

Per il controllo distruttivo riguardante il contenuto effettivo di ciascun preimballaggio si ricorre al piano di campionamento semplice indicato nella seguente tabella:

Grandezza del Lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi n_d	
		Criterio di accettazione L_a	Criterio di rifiuto L_r
Maggiore o uguale a 100	20	1	2

*Se anche un solo preimballaggio è non commerciabile il lotto è respinto.
Nel campione:*

- se $n_d \geq L_r$ il lotto è respinto*
- se $n_d \leq L_a$ il lotto è accettabile*

controllo distruttivo


della media dei contenuti effettivi del campione di preimballaggi

Per il controllo della media dei contenuti effettivi dei preimballaggi del campione del lotto in esame si adotta il criterio indicato nella seguente tabella:

Grandezza del Lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Maggiore o uguale a 100	20	$\bar{X} \geq Q_n - 0,640 \cdot s$	$\bar{X} < Q_n - 0,640 \cdot s$

Iscrizioni Metrologiche

- *Indicazione della Q_n , massa o volume nominale*
- *Unità di misura, in unità SI, che segue l'indicazione numerica della Q_n*
- *Un marchio o una iscrizione che individui chi ha effettuato o chi ha fatto effettuare il riempimento*
- *L'importatore in caso di preimballaggi provenienti da stati non UE*



Caratteristiche dimensionali	
Quantità nominale Q_n (g o ml)	Altezza minima carattere h
$Q_n \leq 50$	2 mm
$50 < Q_n \leq 200$	3 mm
$200 < Q_n \leq 1000$	4 mm
$Q_n > 1000$	6 mm

Iscrizioni Metrologiche - Imballaggi multipli di unità di vendita singola

- *Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione del Quantitativo nominale è data indicando il Quantitativo nominale di ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale*

8 x 250 g e

Iscrizioni Metrologiche - Imballaggi multipli di unità non in vendita singola

- *Quando un preimballaggio è costituito più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione del Quantitativo nominale si riferisce al quantitativo complessivo degli imballaggi ed è indicato il numero degli imballaggi individuali contenuti nel preimballaggio.*

10 confezioni 250 g e



Metodo di Controllo del Produttore

- *Il produttore può applicare il metodo di controllo di riferimento descritto nel DM 27/2/1979.*
- *Il produttore può adottare metodi di controllo statistico riferiti a norme nazionali o internazionali e pubblicati da enti di normazione (UNI, ISO,...)*
- *Qualunque sia il metodo utilizzato, deve avere la stessa efficacia del metodo di riferimento*
- *Il controllo deve essere documentato tramite registrazioni che possono essere conservate su supporti informatici.*

Strumenti di Controllo del Produttore


- *Gli strumenti di controllo utilizzati dal Produttore dovranno essere conformi alla normativa Europea o nazionale circa l'Esame del tipo degli strumenti di misura*
- *Gli strumenti dovranno aver superato, con la verifica iniziale, la valutazione di conformità alla norma pertinente.*



- *I produttori dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal DECRETO 21 aprile 2017, n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.*

La verifica periodica degli strumenti di misura

Strumento per pesare automatico che determina la massa di carichi discreti (per esempio, preconfezionati) o di singoli carichi di materiale sfuso.





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

**Maggiori informazioni circa il servizio svolto
dall'ufficio Metrico e Ispettivo
della Camera di Commercio di Bologna sono
reperibili al seguente link:**

<https://www.bo.camcom.gov.it/ufficio-metrico/home>